

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4 della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 e ferme restando le disposizioni del Codice penale

È VIETATO SOMMINISTRARE E VENDERE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 18



AI MINORI DI ANNI 18 È VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE

La violazione del divieto di vendere/somministrare è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 (la sanzione è raddoppiata nel caso di minori di anni 14 e aumentata del 50% se le bevande alcoliche sono vendute a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato).

La violazione del divieto di consumo da parte dei minori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500.

Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione/archiviazione spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia autonoma di Trento.